



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE
DEI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ (ISO 9001:2015) e SICUREZZA (ISO
450001:2018) A FAVORE DI AMOS S.C.R.L.
36 mesi
CIG 9316890CD7**



1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
2.1 Documenti di gara.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2 Chiarimenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3 COMUNICAZIONI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
4.1 DURATA.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
4.2 OPZIONI E RINNOVI.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
6. REQUISITI GENERALI.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.5. Indicazioni per i consorzi stabili.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
8. AVVALIMENTO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
11. SOPRALLUOGO.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
15. CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
15.1. Domanda di partecipazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
15.2. Documento di gara unico europeo	Errore. Il segnalibro non è definito.
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
15.3.1. Dichiarazioni integrative.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
15.3.2. Documentazione a corredo	Errore. Il segnalibro non è definito.
15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
16. CONTENUTO BUSTA ECONOMICA.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
20. APERTURA BUSTA ECONOMICA	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

1. PREMESSE

L'affidamento del Servizio di Certificazione dei sistemi di gestione qualità (IAO 9001:2015) – Sicurezza (ISO 45001:2018) di AMOS S.C.R.L., per la durata di 36 mesi dalla stipula del contratto con prima certificazione entro dicembre 2022, avverrà mediante procedura aperta, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con una Richiesta di Offerta (RDO) Aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MePA, (www.acquistinretepa.it), abilitati al bando “Servizi”, categoria merceologica “Servizi per il funzionamento delle P.A.” - “Servizi di valutazione della conformità – Certificazione dei sistemi di gestione”, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60, 95, comma 4, lett. a) e con applicazione del meccanismo di cui all’art. 97 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso art. 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

La procedura della RDO Aperta sulla piattaforma MePA sarà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso per la Pubblica Amministrazione relativo alla richiesta di offerta (RDO) aggiudicata all’offerta con minor prezzo.

CIG: 9316890CD7

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Ilaria Brezzo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitolato Speciale
- 3) Istanza di partecipazione
- 4) Patto integrità
- 5) DGUE
- 6) Dichiarazioni integrative

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet:

- www.acquistinretepa.it nella sezione Bandi - RDO aperte;
- <http://www.amos.piemonte.it/Bandi> e Appalti/Elenco delle procedure in corso;

Eventuali rettifiche alla citata documentazione, proroghe dei termini e informazioni complementari saranno rese disponibili tramite l’area “Comunicati” nel dettaglio della RDO a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli e, inoltre, saranno pubblicate nel suindicato sito: www.amos.piemonte.it

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni” nell’interfaccia “Menu” della presente procedura, presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it/MEPA, entro il 25 luglio 2022 ore 13:00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 27 luglio 2022 ore 18:00, mediante pubblicazione in forma anonima ai citati indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.amos.piemonte.it

Eventuali altre informazioni sostanziali relative alla procedura di gara (rettifiche/precisazioni/ integrazioni alla documentazione di gara) saranno altresì pubblicate entro la stessa data sul portale www.acquistinretepa.it e sul sito AMOS S.C.R.L. www.amos.piemonte.it

Gli operatori economici sono invitati pertanto ad utilizzare la piattaforma, monitorandone l'eventuale aggiornamento.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite MEPA e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. F) del codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle offerte sul sistema MEPA, ciascun utente (stazione appaltante e operatore economico), nel dettaglio di ogni RDO ha a disposizione un'area "comunicazioni" che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate. Oltre al testo della comunicazione, è possibile allegare uno o più documenti.

L'area "comunicazioni", disponibile sul citato sistema, soddisfa le prescrizioni dell'art. 40 del codice in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento della procedura di aggiudicazione.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio omogeneo avente caratteristiche e finalità tali da non consentire una ripartizione in lotti funzionali.

Tabella 1 - Oggetto dell'Appalto

descrizione	CIG	CPV	P/S	Importo a Base di gara ribassabile
Servizio di certificazione dei sistemi di gestione qualità (ISO 9001:2015) – sicurezza (ISO 45001:2018)	9316890CD7	79132000-8	S	Euro 50.000,00

L'importo a base di gara su cui presentare offerta è:

- al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (pari a zero in quanto non sussistono rischi da interferenza da valutare);
- da considerarsi **base d'asta insuperabile** (non saranno ammesse offerte uguali o in aumento rispetto allo stesso).

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi con **effetto dalla stipula del contratto con prima certificazione entro dicembre 2022.**

Fermo restando che AMOS S.C.R.L. procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 9 dell'Art. 32 D.Lgs. 50/2016, la Compagnia si impegna a mettere in copertura i rischi a decorrere dalla stipula del contratto **con prima certificazione entro dicembre 2022.**

4.2 Opzioni e rinnovi

Allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l'AMOS si riserva la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni:

- 1) Modifiche ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del Codice:** il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
 - eventuali incrementi verificatisi nel corso della gestione del servizio fino ad un massimo di Euro 10.000,00.
- 2) Aumento/riduzione ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice (aumento/diminuzione del quinto):** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Proroga tecnica:** la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 c.11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

- 4) **Rinnovo:** AMOS S.C.R.L. si riserva la facoltà di un ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 c. 5, per ulteriori 36 mesi. Tale facoltà verrà esercitata entro il terzo anno dalla stipula del contratto iniziale, ove AMOS S.C.R.L. ravvisi l'esistenza di un interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto, lo svolgimento del servizio da parte dell'operatore economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità e non vi siano state contestazioni rilevanti, sotto il profilo della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del primo periodo di esecuzione dell'appalto.

A fronte delle opzioni sopra elencate, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro **136.667,00** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza da interferenza e tiene conto dell'importo presunto del servizio di cui all'art. 3 e delle opzioni sopraelencate.

Tabella 3 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (comprensivo di opzioni)

DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO
Servizio di certificazione dei sistemi di gestione qualità (ISO 9001:2015) sicurezza (ISO 45001:2018) per 36 mesi	Euro 50.000
AUMENTO art. 106 c.1 (incremento stimato durante la gestione del servizio)	Euro 10.000
AUMENTO art. 106 c.12 (aumento del quinto)	Euro 10.000
RINNOVO	Euro 50.000
PROROGA	Euro 16.667
VALORE MASSIMO STIMATO APPALTO	Euro 136.667

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. sono individuabili le seguenti prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima al singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI, o dei Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In tutti i casi AMOS S.C.R.L. escluderà l'operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della procedura, in una delle situazioni come specificato all'art. 80, comma 6, del D.Lgs.50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi (art. 37 del d.l.3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. sono individuabili le seguenti prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara.

E' ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle società che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. Iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs.50/2016, per le attività oggetto della presente procedura, se trattasi di operatore economico italiano o straniero residente in Italia ovvero in uno dei registri professionali o commerciali ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs.50/2016.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'imprese/GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Aver effettuato un fatturato globale nel triennio 2019 - 2020 - 2021 pari ad almeno euro 273.334,00 (diconsi euro duecentosettantatremilatrecentotrentaquattro/00=)

2. Aver effettuato un fatturato specifico nel triennio 2019 -2020-2021 relativo al Servizio oggetto della presente procedura pari ad almeno Euro 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00=).

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI, o dei Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Si precisa che, in caso di RTI, il requisito di cui sopra deve essere posseduto in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna mandante, dalla capogruppo/mandataria. I mandanti dovranno possedere una quota percentuale dei predetti requisiti almeno pari al 10% e comunque commisurata alla quota percentuale di prestazioni a questi attribuita nell'offerta.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. aver svolto nell'ultimo triennio 2019/2021 documentabile, servizi riferiti al medesimo servizio assicurativo per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 5 destinatari pubblici o privati, il cui valore annuo per servizio sia pari o superiore all'importo annuo posto a base di gara (€ 100.000,00)

Tale requisito è richiesto per assicurare un interlocutore qualificato con una struttura economica e finanziaria che garantisca stabilità operativa e organizzativa e la corretta esecuzione dell'appalto (*art. 83, comma 5 del Codice*).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di attestazioni rilasciate dai destinatari dei servizi con espressa indicazione del buon esito degli stessi: Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, attraverso la presentazione di fatture e/o contratti o dallo stesso concorrente.

In caso di RTI, i requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna mandante, dalla mandataria/capogruppo. A tal fine, il concorrente dovrà esplicitare il target, i periodi e l'ente presso cui esso è stato svolto, oppure altro mezzo da cui questi elementi siano chiaramente rilevabili.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, deve essere posseduto in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna mandante, dalla capogruppo/mandataria. I mandanti dovranno possedere una quota percentuale dei predetti requisiti almeno pari al 10% e comunque commisurata alla quota percentuale di prestazioni a questi attribuita nell'offerta.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito di cui al precedente **punto 7.3** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.5. Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al **punto 7.1**, relativo all'iscrizione al Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2010 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai **punti 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'operatore economico che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà compilare l'apposita Parte II sezione C del **DGUE** indicando il nominativo dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dovrà altresì presentare, sempre nella busta telematica A, ai sensi dell'art. 89 del Codice, la seguente documentazione, per ciascuna impresa ausiliaria:

- 1) **DGUE** compilato e firmato digitalmente dall'impresa ausiliaria contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) **dichiarazione**, cui all'art. 89 c. 1 del Codice, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- 4) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 c. 7** del Codice firmata digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist":

- 5) **dichiarazione** dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 c. 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio per comprendere l'attività di AMOS S.C.R.L.. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato in giorni da concordarsi anche tramite link di piattaforma Teams che sarà comunicato agli operatori economici.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12,00 del 25 luglio 2022 del giorno tramite la Piattaforma MePA e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti dovranno effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" ed allegare la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto nella misura di Euro 20,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risultasse registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della Legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, in particolare per l'espletamento della presente gara AMOS S.C.R.L. si avvale del portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione accessibile dal sito <http://www.acquistinretepa.it>, attraverso la piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

L'offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MePA, che consentono la predisposizione e la sottoscrizione con firma digitale della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara, pena l'**esclusione** dalla procedura, devono far pervenire l'offerta e la relativa documentazione **esclusivamente attraverso la piattaforma MePA entro l' 8 agosto 2022 ore 14,00**. Tale invio rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Qualora entro il termine previsto, uno stesso operatore economico invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta che sarà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedentemente inviata.

Non saranno ammesse né integrazioni al "plico" recapitato telematicamente, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del "plico" medesimo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, temporale ed economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA

Fanno parte della documentazione amministrativa: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il PASSOE, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, attestato sopralluogo, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (marca da bollo Euro 16,00 annullata (con timbro e sottoscrizione), oppure, in alternativa, marca da bollo virtuale allegando la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale), preferibilmente secondo il modello allegato.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di cui all'art. 45 c. 2 lett e), aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente da:

- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal consorzio medesimo

15.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente, al fine di rendere le dichiarazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ove richiesti, dovrà presentare il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche debitamente compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura, munito di procura).

Il DGUE non dovrà essere modificato e dovrà essere presentato in formato “pdf” con firma digitale.

Il DGUE dovrà essere presentato, con le modalità di cui sopra, anche dai seguenti soggetti:

- **da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta** in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, GEIE;
- **da ognuna delle imprese retiste**, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, in caso di aggregazioni di imprese di rete;
- **dal consorzio e dai consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre, in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili;
- **dalle imprese ausiliarie**, in caso di ricorso all'avvalimento.

Per la compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicate sulla GU-Serie generale-n. 174 del 27 luglio 2016, (reperibili all'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), o a successive modifiche messe a disposizione.

Ad integrazione di quanto riportato nelle suddette Linee Guida si precisa quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

- Sezione A) *Informazioni sull'operatore economico – DATI IDENTIFICATIVI*: compilare **le parti pertinenti** ed integrare con la dichiarazione di cui all'Allegato F1 punto 1
- Sezione B) *Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico* – compilare **le parti pertinenti** ed integrare il quadrante “EVENTUALI RAPPRESENTANTI” con la dichiarazione di cui all' Allegato F1 punto 2.
- Sezione C) *Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - AVVALIMENTO*: dichiarare il ricorso/non ricorso all'avvalimento ed in caso positivo indicare il nominativo dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento).

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - PASSOE dell'ausiliaria
- Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento - SUBAPPALTO: dichiarare il ricorso/non ricorso al subappalto ed in caso positivo indicare, pena l'impossibilità di ricorrervi, ai sensi dell'art. 105 c. 4 del Codice, le prestazioni che si intende subappaltare con le relative quote percentuali.

Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 del Codice) - Sezioni A, B, C, D:

il concorrente dovrà compilare in ogni parte le sezioni sopra indicate ed integrare la Sezione D con la dichiarazione di cui all'Allegato F1 punto 4 (art. 80 c. 5 lett. f-bis e f-ter) e la Sezione C lett d) con la medesima dichiarazione al punto 3. In riferimento alla domanda 1 della suddetta Sezione D (pag. 9), si precisa che, come prescritto dall'art. 80 c. 2 del Codice, i soggetti interessati sono quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Nel solo nel caso in cui il Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. I) del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 c. 1, 2 e 5, lett. I), allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:

il concorrente dovrà rendere le informazioni richieste dalla stazione appaltante mediante la compilazione delle **parti pertinenti**, ossia:

- Sezione A): Idoneità (art. 83 c. 1 lett a) del Codice): compilare per dichiarare il

possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente Disciplinare.

- Sezione B) Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett b) del Codice): compilare per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.2 del presente Disciplinare. Questa sezione dovrà essere opportunamente integrata mediante la dichiarazione di cui al modulo Allegato F2.
- Sezione C): Capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett c) del Codice): compilare il quadrante 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del presente Disciplinare. Questa sezione dovrà essere opportunamente integrata mediante la dichiarazione di cui al modulo Allegato F3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il **DGUE è sottoscritto**, mediante firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il **DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora determinati campi di compilazione richiedano informazioni di carattere descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un'adeguata compilazione, i concorrenti potranno allegare ulteriore documentazione.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di AMOS S.C.R.L. e del Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza reperibili sul sito aziendale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
15. Carta identità soggetti sottoscrittori

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Il concorrente che partecipi in qualità di soggetto associato dovrà altresì presentare la seguente documentazione, firmata digitalmente secondo le modalità riportate nel precedente art. 12.1:

- **Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:**
 - o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
 - o atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ***Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:***
 - dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:***
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:***
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o***

costituendo:

- se RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- se RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Le dichiarazioni ed i documenti di cui al presente articolo dovranno essere firmati digitalmente.

16. CONTENUTO BUSTA ECONOMICA

La Busta Economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta sul modello della piattaforma MePA e deve riportare il ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Il Concorrente, ai sensi dell'art 95, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 2016 non dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 4, lett. a) e con applicazione del meccanismo di cui all'art. 97

comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso art. 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 8 agosto 2022 dalle ore 15.00, salvo variazioni. Si precisa che la seduta pubblica non si svolge mediante apertura al pubblico degli uffici della Stazione appaltante, gli Operatori Economici partecipanti alla gara potranno partecipare alla seduta pubblica telematica in remoto sul portale www.acquistinretepa.it MEPA.

Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

La procedura su piattaforma telematica, come già specificato all'art. 13. **Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**, consente:

- allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,
- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale stesso.

Nella prima seduta pubblica si procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La seduta pubblica telematica nel corso della quale si "apriranno" le buste contenenti le offerte economiche si svolgerà, se non necessario il soccorso istruttorio, a seguito dell'apertura delle Buste Amministrative.

Tutte le sedute pubbliche telematiche di gara saranno visibili da tutti gli offerenti/partecipanti alla gara.

19. APERTURA BUSTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva all'apertura busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente documento.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano identiche, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiusa la seduta pubblica si procederà secondo quanto successivamente indicato.

Il Responsabile unico del procedimento dispone **le eventuali esclusioni** per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle busta amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è effettuata dal RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02.12.2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.500,00 Iva inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 21.1 – Non aggiudicazione, sospensione, annullamento, mancata stipula

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'aggiudicazione della procedura qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del Codice), o per motivi di interesse pubblico, opportunità e convenienza;
- b) procedere all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima soddisfi pienamente tutte le condizioni stabilite dal presente Disciplinare e i prezzi offerti vengano ritenuti equi e congrui dalla stazione appaltante;
- c) adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, modifica, reindizione, rinvio, annullamento totale o parziale, aggiudicazione parziale, per motivi di interesse pubblico, opportunità e convenienza, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che le ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo;
- d) non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

Art. 21.2 – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare quanto segue:

- documentazione necessaria ai fini delle verifiche sul **possesso dei requisiti** generali e speciali (artt. 80 e 83 del Codice);
- documentazione necessaria ai fini della **verifica antimafia**, ove prevista, relativa all'aggiudicatario e ad eventuali imprese ausiliarie, subappaltatori, nonché eventuali soci di maggioranza in caso di un numero di soci inferiore a quattro, ecc ;
- certificati di **polizze assicurative** ai sensi del presente disciplinare;
- dichiarazione sulla **tracciabilità dei flussi** ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dall'art. 35 del presente disciplinare;
- eventuale ulteriore **documentazione in ambito di sicurezza sul lavoro** (ex art. 26 D.Lgs 81/2008);
- in caso di **subappalto**: la documentazione di cui all'art. 105 del Codice; a titolo esemplificativo e non esaustivo: il DGUE del subappaltatore, la richiesta di autorizzazione al subappalto, il contratto di subappalto, la certificazione di cui al comma 7, la dichiarazione di cui al comma 18, ecc ;
- informazioni relative ad eventuali **sub-contratti** stipulati per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 105 c. 2 del Codice prima dell'inizio della prestazione (importo e oggetto del medesimo, nome del sub-contraente, ecc);
- **contratti continuativi di cooperazione**, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 105 c. 3, let. c bis) del Codice, che non si configurano come subappalto (l'aggiudicatario dovrà depositare tali contratti prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto);
- eventuali ulteriori documenti propedeutici alla stipula del contratto: a titolo esemplificativo e non esaustivo, documenti relativi al **R.T.I./Consorzio/Avvalimento** ecc ;
- **specifiche relative ai prodotti oggetto di contratto**

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Fossano, 15 giugno 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ilaria Brezzo

Firmato in originale